



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2024/0257/BE (Belgium)

Regio decreto recante modifica del regio decreto del 7 aprile 2019 sulle caratteristiche di tracciabilità e di sicurezza dei prodotti del tabacco

Data di ricezione : 14/05/2024

Termine dello status quo : 16/08/2024 (15/11/2024) (closed)

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 1270

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2024/0257/BE

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification – Notificación – Notifizierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéset - Non fa decorrere la mora - Atidējimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20241270.IT

1. MSG 001 IND 2024 0257 BE IT 14-05-2024 BE NOTIF

2. Belgium

3A. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Direction générale Qualité et Sécurité - Service Bureau de Liaison - BELNotif

NG III - 2ème étage

Boulevard du Roi Albert II, 16

B - 1000 Bruxelles

be.belnotif@economie.fgov.be

3B. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Service inspection produits de consommation

Avenue Galilée 5/2, 1210 Bruxelles, Belgique



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

4. 2024/0257/BE - X60M - Tabacco

5. Regio decreto recante modifica del regio decreto del 7 aprile 2019 sulle caratteristiche di tracciabilità e di sicurezza dei prodotti del tabacco

6. Prodotti del tabacco

7.

8. Il progetto ha lo scopo di modificare il regio decreto del 7 aprile 2019 al fine di:

- prevedere una disposizione che stabilisca che i prodotti non correttamente notificati e che non figurano nell'elenco dei prodotti convalidati non possano ottenere un codice identificativo univoco;
- chiarire che le apparecchiature necessarie fornite dai fabbricanti sono attrezzature attuali e future;
- prevedere una disposizione che stabilisca che i costi derivanti dal funzionamento del sistema di tracciabilità siano rimborsati dai produttori di tabacco;
- modificare la data dal 2025 al 2026 come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco.

9. La modifica dell'articolo 3 del regio decreto richiede ulteriori spiegazioni.

L'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, nota anche come direttiva sul tabacco, prevede l'istituzione di un sistema europeo di tracciabilità per la catena di fornitura legale dei prodotti del tabacco al fine di combattere il commercio illegale dei prodotti del tabacco. Tale sistema di tracciabilità doveva essere operativo entro il 20 maggio 2019 per le sigarette e il tabacco da arrotolare. L'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva sul tabacco stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché i fabbricanti di prodotti del tabacco forniscano agli operatori economici che partecipano al commercio di tali prodotti le attrezzature necessarie per registrare i prodotti del tabacco acquistati, venduti, immagazzinati, trasportati o altrimenti manipolati.

Tale disposizione è stata recepita nel diritto belga dall'articolo 3, paragrafo 7, del regio decreto del 7 aprile 2019 sulle caratteristiche di tracciabilità e sicurezza dei prodotti del tabacco.

Conformemente all'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regio decreto del 7 aprile 2019, i fabbricanti di prodotti del tabacco hanno istituito punti di contatto unici (SPOC) presso i quali gli operatori economici possono presentare le loro domande di rimborso delle attrezzature acquistate ai fini della tracciabilità dei prodotti del tabacco. Tuttavia, sembra che tale sistema SPOC si limiti al costo di acquisto delle attrezzature necessarie per registrare i prodotti del tabacco.

Durante le riunioni del sottogruppo di esperti "Tracciabilità e caratteristiche di sicurezza", cui partecipano congiuntamente la Commissione europea e gli Stati membri, è stato chiarito che l'obbligo di rimborsare le attrezzature per il rintracciamento del tabacco non è limitato a un unico pagamento per l'acquisto di attrezzature. Al contrario, si tratta di un obbligo permanente e continuo dei fabbricanti di prodotti del tabacco.

La relazione del 14 febbraio 2019 precisa quanto segue: "Il gruppo ha convenuto che un pagamento una tantum agli operatori economici non sarebbe stato conforme agli obblighi stabiliti in tale disposizione. (...). La lettura e la trasmissione dei dati era un obbligo costante che si applicava agli operatori economici fintantoché sarebbero stati coinvolti nel commercio dei prodotti del tabacco. Il gruppo ha ritenuto improbabile che qualsiasi attrezzatura fornita fosse in grado di adempiere a tale obbligo per un periodo più lungo senza necessità di manutenzione o addirittura di sostituzione."



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

I costi aggiuntivi necessari per la manutenzione, ristrutturazione o sostituzione delle attrezzature installate sono pertanto anch'essi soggetti all'obbligo di rimborsare il produttore di tabacco. La manutenzione, il rinnovo e la sostituzione delle attrezzature sono infatti necessari per consentire agli operatori economici di registrare i prodotti del tabacco e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione dell'obbligo per i fabbricanti di prodotti del tabacco di fornire a tutti gli operatori economici coinvolti nel commercio di tali prodotti le attrezzature necessarie per registrare tali prodotti. I relativi costi devono pertanto essere considerati necessari per la registrazione dei prodotti del tabacco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva sul tabacco.

Pertanto, il sistema SPOC messo in atto dai produttori ai sensi del regio decreto del 7 aprile soddisfa solo parzialmente l'obbligo derivante dall'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva sul tabacco, in quanto interpretato nel senso in cui lo stesso prevede il solo obbligo di coprire i costi di installazione delle attrezzature necessarie per la registrazione dei prodotti del tabacco. Il pieno e corretto recepimento dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva sul tabacco richiede pertanto che tutti i costi relativi alla tracciabilità dei prodotti del tabacco siano a carico dei fabbricanti. Questi costituiscono non solo i costi di istituzione del sistema di tracciabilità, ma anche tutti i costi ricorrenti, quali la manutenzione, la sostituzione e il rinnovo di hardware e software, nonché i costi operativi quali i costi di personale e di manutenzione relativi al sistema di tracciabilità.

Al fine di evitare confusione e qualsiasi rischio di incertezza giuridica per quanto riguarda i costi del sistema di tracciabilità, è opportuno modificare il regio decreto del 7 aprile 2019 e prevedere esplicitamente che i fabbricanti di prodotti del tabacco debbano sostenere, oltre ai costi già rimborsati nell'ambito dell'attuale SPOC, tutti i costi (diretti e indiretti) relativi al sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco. Spetterà pertanto agli operatori economici concordare le modalità in cui tali costi debbano essere sostenuti dai produttori di prodotti del tabacco, ad esempio mediante un canone fisso per unità di vendita dei prodotti del tabacco.

10. Riferimenti ai testi di base:

11. No

12.

13. No

14. No

15. No

16.

Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu